

COMMISSIONE PARLAMENTARE

**consultiva in materia di riforma fiscale
ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 662**

*Giovedì 19 marzo 1998. — Presidenza
del Presidente Salvatore BIASCO.*

La seduta comincia alle 13,10.

Pareri su atti del Governo.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati a norma dell'articolo 3, commi 19, 66, 134, 138, da 143 a 149 e 151, e 162, lettere a), b), c), d) ed f) della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

(Seguito dell'esame e conclusione — Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento.

Il deputato Pietro ARMANI osserva come nella valutazione delle norme contenute nel provvedimento in esame, la cosiddetta « riforma Visco » debba tener conto dei termini di entrata in vigore dei singoli provvedimenti oggetto di modificazione. In particolare sottolinea che il decreto legislativo n. 237/97 (disciplina dei servizi autonomi di cassa) è entrato in vigore il 10 agosto 1997. In particolare, la norma che modifica l'articolo 6 prevede l'estensione dell'ambito soggettivo di riscossione delle tasse ipotecarie e catastali a soggetti ulteriori rispetto all'Ente Poste. Detta norma (di cui al punto 3 del comma

1 dello schema di decreto) però prevede la modificazione delle modalità operative dell'attività dell'ufficio giudiziario attualmente in esecuzione con conseguenze immaginabili sul piano della riorganizzazione delle procedure. Sono in vigore dal 1° gennaio 1998 il decreto legislativo n. 241/97 (modifiche alla disciplina formale delle dichiarazioni ai fini IVA e delle imposte dirette); il decreto legislativo n. 313/97 (modifica della disciplina dell'IVA); il decreto legislativo n. 314/97 (modifica della disciplina del reddito di lavoro dipendente), mentre il decreto legislativo n. 446/97 (in materia di IRAP, base imponibile IRPEF e tributi locali) è in vigore dal 1° gennaio 1998 con l'esclusione del titolo II, che avrà effetti dal periodo di imposta successivo al 31 dicembre 1997, e della disciplina di revisione degli scaglioni in vigore dal periodo di imposta successivo al 1° gennaio 1999 per gli emolumenti arretrati. Ricorda infine che il decreto legislativo n. 466/97 (*dual income tax*) è in vigore dal periodo di imposta successivo al 30 settembre 1996.

Sorge quindi il dubbio che rimescolare le carte degli adempimenti previsti dalla cosiddetta « riforma Visco » a così breve tempo dalla relativa entrata in vigore potrebbe comportare un ulteriore aggravio per il contribuente e gli uffici già alle prese con una serie interminabile di

adempimenti burocratici ed operativi. Inoltre, la previsione della retroattività dell'efficacia del decreto legislativo prevista dall'articolo 7 dello schema, comporterebbe notevoli scompensi per le operazioni che già hanno avuto corso alla data di approvazione del decreto. Insomma, la disciplina prevista dal decreto assume una connotazione di precarietà della normativa fiscale che comporta i soliti balzelli per il contribuente. Infatti, nel caso di specie, i tempi tecnici occorrenti affinché il parere della competente commissione sia rilasciato, che il decreto sia promulgato e che avvenga la pubblicazione comportano, con ragionevole ipotesi, che il decreto non possa essere pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* prima del 1° aprile.

Come se non bastasse, sulla disciplina che si andrebbe a modificare, il Ministero delle finanze ha emanato numerose circolari esplicative e i contribuenti hanno già posto in essere operazioni che alla luce della nuova impostazione non hanno ragion d'essere e che potrebbero configurare, nel nuovo dettato della norma, delle irregolarità.

Con riferimento alla norma di cui all'articolo 4 dello schema di decreto, per esempio, si gioca sulla pelle dei contribuenti. Nessuna norma di sanatoria delle irregolarità è prevista. Pertanto sorge il dubbio che il datore di lavoro che non abbia effettuato — in virtù del disposto dell'articolo 48 del testo unico delle imposte sui redditi — le ritenute sulle indennità sostitutive di mensa, sia poi soggetto, se ne ricorrono le condizioni, ad eventuale denuncia per omesso versamento delle ritenute.

Per questa ragione deve essere prevista una norma di sanatoria. E comunque è impensabile che il contribuente debba ancora aspettare successive riforme o modifiche della disciplina appena riformata per avere chiarezza dei propri obblighi e adempimenti.

Ciò posto, poiché il quadro normativo non può essere continuamente soggetto a modificazione e la certezza del diritto in materia fiscale deve essere rispettata, si deve portare avanti la proposta di inse-

rimento nello schema di una norma che imponga al Ministero delle finanze, entro sei mesi, di emanare un testo unico delle circolari e risoluzioni effettivamente applicabili.

Si deve intendere per testo unico non una mera elencazione degli strumenti interpretativi in vigore, bensì la pubblicazione di un vero e proprio « testo coordinato » delle disposizioni emanate in modo che dalla data — ad esempio — del 1° ottobre 1998 possano essere eliminate tutte quelle interpretazioni ministeriali non più idonee a fare chiarezza sulla normativa fiscale in vigore.

A tale richiesta il Ministero non potrà opporre la solita giustificazione che non dispone di forze sufficienti. Basterebbe invitarlo, infatti, a valutare quanto tempo i funzionari del Ministero dedicano ai convegni e alla predisposizione di pubblicazioni varie nonché di articoli in riviste specializzate, per capire che le risorse ci sono e basterebbe decidere di impiegarle in modo efficiente.

Il senatore Giancarlo PASQUINI, *relatore per l'articolo 1*, illustra diffusamente lo schema di parere presentato alla luce del dibattito svoltosi nel corso della seduta di martedì 17 marzo, soffermandosi in particolare sul punto 8 relativo alle fidejussioni per rimborsi IVA. Ritiene infatti molto importante prendere in attenta considerazione la situazione delle garanzie fidejussorie che le imprese a credito sono tenute a fornire nel momento della richiesta del rimborso. Oltre a rilevare la non opportunità della disposizione che prevede tale obbligo solo in capo ai creditori strutturali IVA, non comprende per quale motivo la fidejussione viene richiesta anche per il periodo relativo all'accertamento ed è riferita al complesso della situazione di potenziale pendenza fiscale dell'impresa. Si tratta di una disparità di trattamento tra il contribuente che ha maturato ed esercitato il diritto al rimborso (e che si trova quindi a dover garantire i suoi rapporti con l'Amministrazione finanziaria anche per gli anni precedenti) e il contribuente che,

non avendo maturato credito, non è tenuto a prestare garanzie sugli anni precedenti. Si tratta, a suo avviso, di una norma che potrebbe far emergere anche profili di incostituzionalità.

La Commissione passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti allo schema di parere dei relatori (*vedi allegato*).

Il senatore Giancarlo PASQUINI, *relatore per l'articolo 1*, esprime parere favorevole sull'emendamento Bosello 1, in quanto esprime in modo più completo e dettagliato i concetti di cui al punto 1, lettera *b*. È contrario sull'emendamento Albertini 2, in quanto la compensazione fra IRPEG, IVA e ritenute, a suo avviso non può essere subordinato alle compatibilità del bilancio dello Stato. Non è possibile, infatti, accollare alle imprese strutturalmente in credito IVA l'onere del deficit pubblico. Esprime inoltre parere contrario sull'emendamento Albertini 3, poiché, anche in questo caso, non si andrebbe incontro alle imprese strutturalmente a credito incorse in una procedura concorsuale in qualità di creditore. Esprime quindi parere favorevole sull'emendamento Rabbito 13, mentre ritiene assorbiti dal parere gli emendamenti Thaler 4 e Thaler 5, laddove nella premessa si fa espressamente riferimento alla facoltatività del ricorso alla proroga per la presentazione delle dichiarazioni e dei relativi pagamenti quale condizione per la previsione della corresponsione di un interesse. Nel caso invece vi sia una inadempienza dello Stato dovuta alla mancata distribuzione in tempo utile dei moduli o ad altra ragione di natura tecnico-giuridica, non può essere imputato al contribuente alcun onere aggiuntivo. Per quanto riguarda l'emendamento Thaler 6, esprime parere favorevole a condizione che sia considerato come raccomandazione al Governo, mentre il parere è contrario sull'emendamento Albertini 7, perché il relatore ritiene necessario adottare idonei provvedimenti per non perpetuare la discriminazione cui viene sotto-

posta la categoria degli investitori istituzionali che con l'attuale regime saranno portati ad abbandonare il settore abitativo. Con l'attuale sistema del pro-rata, infatti, verrebbe penalizzato il settore commerciale. Osserva quindi che il parere individua alcune soluzioni alternative a tale questione. Esprime inoltre parere contrario sull'emendamento Albertini 8, al fine di non penalizzare gli intermediari commerciali, laddove la trasmissione dei documenti fiscali tra il cedente e il cessionario potrebbe far decorrere i termini della liquidazione periodica, con ciò comportando oneri aggiuntivi e impropri per il settore. Esprime inoltre il parere contrario sugli emendamenti Albertini 9 e Albertini 10, sottolineando, per quanto riguarda quest'ultimo, la necessità di recepire la normativa europea in materia di agenzie di viaggio, le quali, altrimenti, sarebbero sottoposte ad un regime fiscale non omogeneo a quello europeo ponendo il settore fuori mercato. Esprime quindi parere contrario sull'emendamento Albertini 11, in quanto non ritiene idonea la vigente disciplina relativa alla cosiddetta « lettera di trasporto » che attualmente prevede la numerazione progressiva di tale tipo di documento nell'ambito della medesima azienda. Ciò, oltre a non avere alcuna funzione pratica, crea notevole disagio tra gli operatori. Pertanto ritiene opportuno abolire la numerazione di questi documenti. Esprime infine parere favorevole sugli emendamenti Pastore 12 e Conte 14.

Il senatore Renato ALBERTINI annuncia il ritiro dei suoi emendamenti n. 7, n. 9 e n. 10, mentre sui rimanenti insiste per la votazione.

La Commissione, con separate votazioni, respinge gli emendamenti Albertini 2, Albertini 3, Albertini 8 e Albertini 11. Approva quindi gli emendamenti Bosello 1, Rabbito 13, e, dopo l'intervento favorevole del deputato Alessandro REPETTO, approva gli emendamenti Thaler 6, come riformulato, Pastore 12 e Conte 14.

Il senatore Renato ALBERTINI dichiara di condividere l'impostazione dello schema di decreto legislativo, anche se ritiene eccessive, e talvolta fuori luogo, alcune considerazioni e proposte contenute nello schema di parere dei relatori a suo avviso ispirate da determinati settori produttivi. Sottolinea quindi che il ritiro di alcuni suoi emendamenti è dovuto a spirito di collaborazione, mentre ha dovuto mantenerne altri presentati nell'interesse pubblico. Per tali motivi preannuncia l'astensione dei parlamentari del suo gruppo dalla votazione.

Il senatore Andrea PASTORE, pur confermando le riserve che il suo gruppo ha sempre avuto in relazione alla legittimità delle leggi delega e dei relativi decreti legislativi — così repentinamente corretti da provvedimenti quali quello oggi in esame —, deve riconoscere comunque che il parere dei relatori risulta essere un

lavoro completo anche perché ricomprende alcune istanze avanzate dal suo gruppo. Per tali motivi Forza Italia voterà a favore dello schema di parere con la raccomandazione che il Governo non preveda alcun onere per interessi del contribuente nel caso di proroga dei termini di presentazione delle dichiarazioni dovuta a responsabilità dell'amministrazione finanziaria e non del contribuente medesimo.

Il Presidente Salvatore BIASCO chiede di essere autorizzato al coordinamento del testo del parere come risulta dal complesso delle deliberazioni effettuate.

La Commissione concorda. Approva quindi lo schema di parere dei relatori, con le modifiche testè apportate (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 14,10.

ALLEGATI

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati a norma dell'articolo 3, commi 19, 66, 134, 138, da 143 a 149 e 151, e 162, lettere a), b), c), d) ed f) della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

EMENDAMENTI

Alla premessa aggiungere il seguente periodo: Armonizzare ed unificare la normativa relativa ai pagamenti di imposte, tasse, tributi e diritti per l'esecuzione delle formalità ipotecarie al fine di evitare che diverse procedure di pagamento per diversi tipi di formalità o per diverse obbligazioni fiscali e parafiscali possano interferire con l'ordine di presentazione ed esecuzione delle formalità stesse.

12.

Pastore.

Alle premesse aggiungere il seguente punto: Per ciò che concerne il pagamento delle spese giudiziarie e di custodia dovute per gli autoveicoli sequestrati, si segnala la necessità, nelle more del riassetto del sistema di riscossione e dei capitoli di entrata e di spesa, di autorizzare l'Ente poste a provvedere al pagamento degli importi dovuti.

14.

Conte.

Alla premessa sopprimere le parole: che prevede, peraltro, la corresponsione di interessi graduati al fine di compensare i maggiori oneri a carico dell'erario.

4.

Thaler.

Alla premessa, sostituire le parole da: che prevede peraltro *fino alla fine del periodo, con le seguenti:* senza prevedere oneri aggiuntivi o interessi a carico del contribuente.

5.

Thaler.

Al punto 1, lettera b) aggiungere i seguenti periodi:

In particolare sarebbe necessario precisare che i commi 1 e 2 dell'articolo 19-bis 2 afferiscono alle rettifiche dipendenti dalle variazioni di utilizzazione dei beni tra attività da cui derivano operazioni soggette ed attività da cui derivano operazioni non soggette e viceversa. Del pari essenziale è l'esigenza di specificare il termine (attualmente previsto nel comma 2 solo per la rettifica relativa ai beni ammortizzabili) per l'esercizio della rettifica di cui al comma 1, relativo all'imposta afferente l'acquisto di servizi e di beni non ammortizzabili; occorrerebbe inoltre riformulare la disposizione di cui al comma 3, riferendola alle ipotesi di passaggi da un regime speciale di applicazione dell'imposta al regime di detrazione ordinaria e viceversa (diversamente la rettifica è superflua per l'operare del pro-rata e della disposizione che ne prevede la rettifica). Ad esempio si veda il caso dell'indetraibilità delle spese di rappresentanza, per il quale vi è da rilevare la dubbia opportunità della soluzione normativa, che non tiene conto del fatto che

ai fini delle imposte sul reddito la deduzione è ammessa per la distribuzione gratuita di beni di valore unitario non superiore alle cinquantamila lire.

Infine, con riferimento alla modifica, in tema di operazioni a premio, apportata alla disciplina risultante dal decreto legislativo n. 313 dall'articolo 19 della legge n. 449 del 1997, collegata alla finanziaria per il 1998, si segnala l'opportunità di ripristinare l'originaria scelta normativa, nel senso di limitare l'indetraibilità all'IVA specificamente relativa ai beni ed ai servizi formanti oggetto del premio (diversamente, ove l'indetraibilità risulti estesa a tutti i beni e servizi acquistati per l'effettuazione della manifestazione a premio, l'aumento elevatissimo dei costi, in termini tributari, che ne deriverebbe rispetto alla previgente disciplina renderebbe del tutto antieconomiche tali operazioni).

1.

Bosello, Pastore, Pedrezzi.

Sostituire il punto 2 (Compensazione IVA per imprese strutturalmente a credito), con il seguente:

2. La Commissione ritiene che sia opportuno anticipare al 1° luglio 1998 la compensazione (decreto legislativo n. 241 del 1997) fra IRPEG, IVA e ritenute, per le imprese soggette ad IRPEG che siano strutturalmente, e quindi costantemente, a credito IVA, compatibilmente con le esigenze di cassa dello Stato. Il riferimento sono le imprese che operano in settori caratterizzati da differenti aliquote tra IVA agli acquisti ed IVA alle vendite, oppure imprese abitualmente esportatrici oltre la soglia già definita ed in costante crescita del loro volume di esportazioni. La possibilità di effettuare la compensazione potrebbe essere accordata alle imprese che nei due anni precedenti hanno costantemente presentato dichiarazioni IVA a credito.

2.

Albertini.

Sopprimere il punto 3 (Recupero IVA da parte del creditore di una procedura concorsuale).

3.

Albertini.

Al punto 3, aggiungere alla fine il seguente periodo: Sarebbe altresì opportuno che il tributo così recuperato dal creditore con la nota di variazione in diminuzione, sia automaticamente inserito al passivo del fallimento a favore dell'Amministrazione finanziaria con lo stesso grado di privilegio del creditore che lo ha recuperato.

13.

Rabbito.

Sopprimere il punto 4 (IVA immobili).

7.

Albertini.

Sostituire il punto 5 (Emissione e registrazione fatture per fornitori-grossisti-clienti) con il seguente:

5. L'articolo 3 del decreto-legge 29 settembre 1997, n. 328, ha modificato il testo degli articoli 21 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, unificando il termine di registrazione a quello previsto per l'emissione della fattura e specificando che, ai fini della liquidazione periodica, rileva il mese di consegna o spedizione del bene. La Commissione ritiene opportuno mantenere inalterata la vigente disciplina.

8.

Albertini.

Al punto 6, aggiungere in fine le seguenti parole: La Commissione ritiene inoltre opportuno che, nel secondo periodo del comma 6 dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 come modificato dal

decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313, recante « Norme in materia di imposta sul valore aggiunto », sia soppressa la parola « esclusivamente » e che, nello stesso periodo, sia chiarito che la terminologia « centri abitati » ricomprende anche i « nuclei abitati » e le « case sparse ».

6.

Thaler.

Al punto 8 (Fidejussione per rimborsi IVA), sopprimere le seguenti parole: possibilità per le capo-gruppo di garantire le società controllate con apposite « lettere di patronage »; abilitazione alla garanzia per i rimborsi fiscali dei Confidi; eliminazione della fideiussione per importi esigui.

9.

Albertini.

Sostituire il punto 9 (Agenzie di viaggio) con il seguente:

8. La Commissione ritiene opportuno che il regime speciale dell'articolo 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 (che prevede il metodo di detrazione « base da base », anziché « imposta da imposta »), così come modificato dal decreto legislativo n. 313 del 1997, rimanga riservato ai soli servizi turistici per i quali è attualmente previsto.

10.

Albertini.

Sopprimere il punto 14 (Disciplina delle presunzioni di cessione e di acquisto dei beni).

11.

Albertini.

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare consultiva in materia di riforma fiscale ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ha esaminato lo schema di decreto-legislativo recante disposizioni integrative e correttive emanati a norma dell'articolo 3, commi 19, 66, 134, 138, da 143 a 149 e 151, e 162, lettere a), b), c), d) ed f) della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

La Commissione ha ritenuto che fra le norme di revisione fossero di maggiore rilevanza quelle riguardanti il decreto legislativo n. 313, recante norme in materia di imposta sul valore aggiunto; revisioni che per altro vanno in una direzione già indicata nel parere specifico espresso a suo tempo dalla Commissione. Ha ritenuto quindi di fare di questo decreto l'occasione per un riesame dell'intera normativa riguardante il regime IVA. Tale regime ha subito molte modificazioni nel corso del 1997, non solo attraverso decreto legislativo n. 313, ma anche attraverso altri provvedimenti di legge; su di esso hanno inciso anche decreti e circolari ministeriali. Per ragioni di collegamento logico e di completezza la Commissione si è soffermata su tutte le recenti fonti normative riguardanti l'IVA ritenendo che esse formino una materia organica, cui la delega voleva dare sistemazione.

Per gli altri sei provvedimenti di legge implicati dal decreto di revisione in oggetto, la Commissione ha ritenuto dover limitare l'esame ai soli punti rivisti dal Governo, fermo restando che in altre occasioni potranno essere oggetto di approfondimento specifico e di valutazione delle esperienze di applicazione.

• Purtuttavia, la Commissione ritiene di dover aggiungere alle osservazioni ed ai suggerimenti riguardanti il regime IVA, di cui in seguito, una dovuta attenzione alle incombenze a carico dei contribuenti e

degli intermediari che prestano l'assistenza fiscale, che subiscono sostanziali modificazioni a seguito delle trasformazioni introdotte nel sistema tributario per effetto dei decreti legislativi emanati in attuazione delle deleghe contenute nella legge finanziaria n. 662 del 1996. Essa raccomanda, quindi, l'adozione di misure idonee a far sì che il potenziale semplificativo e gli effetti positivi delle riforme introdotte possano pienamente dispiegarsi. A tal fine suggerisce di valutare l'opportunità di un contenuto differimento facoltativo dei termini per la presentazione delle dichiarazioni e l'effettuazione dei versamenti, anche in relazione alla introduzione della nuova delega unificata, che prevede, peraltro, la corresponsione di interessi graduati al fine di compensare i maggiori oneri a carico dell'erario.

La Commissione ritiene, infine, di segnalare al Governo l'opportunità che il sistema dei versamenti unitari e della compensazione previsto dal decreto legislativo n. 241 del 1997 riguardi anche l'imposta sul patrimonio netto delle imprese ed il contributo al servizio sanitario nazionale risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa al 1997.

• La Commissione ritiene anche di dover segnalare che la soppressione dei servizi di cassa degli uffici del Dipartimento delle Entrate e del Dipartimento del Territorio sta comportando qualche disagio per gli utenti.

a) Il disagio maggiore è in termini di numero di adempimenti necessari per registrare un atto, producendo effetti contrari a quelli voluti. La Commissione suggerisce pertanto al Governo di assumere iniziative a proposito.

b) È necessario armonizzare ed unificare la normativa relativa ai pagamenti di imposte, tasse, tributi e diritti per l'esecuzione delle formalità ipotecarie al fine

di evitare che diverse procedure di pagamento per diversi tipi di formalità o per diverse obbligazioni fiscali e parafiscali possano interferire con l'ordine di presentazione ed esecuzione delle formalità stesse.

c) Inoltre, per ciò che concerne il pagamento delle spese giudiziarie e di custodia dovute per gli autoveicoli sequestrati, si segnala la necessità, nelle more del riassetto del sistema di riscossione e dei capitoli di entrata e di spesa, di autorizzare l'Ente Poste a provvedere al pagamento degli importi dovuti agli incaricati della custodia.

— La Commissione ricorda al Governo di essere in attesa di una sua pronuncia sulle osservazioni avanzate in materia di credito d'imposta e maggiorazione di conguaglio; pronuncia che a suo tempo non fu resa possibile a causa dei ristretti termini per l'esercizio della delega.

La Commissione, infine, apprezza lo sforzo compiuto dal Governo per introdurre disposizioni integrative e correttive rese necessarie dopo le prime esperienze dell'applicazione della nuova normativa e, in particolare, sottolinea l'opportunità di correggere le precedenti disposizioni circa l'indennità di mensa.

La Commissione

esprime parere favorevole

con le seguenti, considerazioni, osservazioni e suggerimenti riportati successivamente:

1. ELEMENTI DI INCERTEZZA NEL DECRETO LEGISLATIVO 313/97

La Commissione rileva che sussistono ancora nel decreto legislativo n. 313 del 1997 elementi di incertezza, cui il legislatore dovrebbe porre rimedio, riguardante:

a) *l'individuazione delle operazioni « non soggette »*, che rimane generica; essa andrebbe effettuata qualificando come tali quelle operazioni che, pur rientrando nella nozione di cessione di beni o pre-

stazioni di servizi, come configurata dalle direttive comunitarie e quindi trasfusa nella normativa nazionale (articolo 2, primo comma, e articolo 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972), pur tuttavia sono considerate « non soggette », ai fini dell'applicazione dell' IVA per scelte del legislatore operate nel decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, od in successivi provvedimenti.

b) *La rettifica della detrazione*; appare, infatti, indispensabile, in riferimento alla disposizione di cui all'articolo 19bis 2, una più chiara delimitazione delle fattispecie della normativa diretta ad individuare le operazioni dalla cui effettuazione discende l'obbligo o la facoltà di procedere a tale rettifica, onde evitare le molte sovrapposizioni che si riscontrano nei commi da 1 a 4. In particolare sarebbe necessario precisare che i commi 1 e 2 dell'articolo 19 bis 2 afferiscono alle rettifiche dipendenti dalle variazioni di utilizzazione dei beni tra attività da cui derivano operazioni soggette ed attività da cui derivano operazioni non soggette e viceversa. Del pari essenziale è l'esigenza di specificare il termine (attualmente previsto nel comma 2 solo per la rettifica relativa ai beni ammortizzabili) per l'esercizio della rettifica di cui al comma 1, all'imposta afferente l'acquisto di servizi e di beni non ammortizzabili; occorrerebbe inoltre riformulare la disposizione di cui al comma 3, riferendola alle ipotesi di passaggio da un regime speciale di applicazione dell'imposta ad un regime di detrazione ordinaria e viceversa (diversamente la rettifica sarebbe superflua per l'operare della pro-rata e della disposizione che ne prevede la rettifica). Ad esempio si veda il caso dell' indetraibilità delle spese di rappresentanza per il quale vi è da rilevare la dubbia opportunità della soluzione normativa che non tiene conto del fatto che, ai fini delle imposte sul reddito, la deduzione è ammessa per la distribuzione gratuita di beni di valore unitario non superiore alla cinquantamila lire.

c) *Applicazione della disposizione concernente l'autoconsumo*: all'articolo 1, comma 2, dello schema di decreto legislativo modificativo del decreto legislativo n. 313 del 1997, sarebbe opportuno precisare meglio l'ambito oggettivo di applicazione.

2. COMPENSAZIONE IVA PER IMPRESE STRUTTURALMENTE A CREDITO

La Commissione ritiene che sia opportuno anticipare al 1° luglio 1998 la compensazione (decreto legislativo n. 241 del 1997) fra IRPEG, IVA, ritenute, per le imprese soggette ad IRPEG che siano strutturalmente, e quindi costantemente, a credito IVA. Il riferimento è dato dalle imprese che operano in settori caratterizzati da differenti aliquote tra IVA agli acquisti ed IVA alle vendite, oppure imprese abitualmente esportatrici oltre la soglia già definita ed in costante crescita del loro volume di esportazioni. La possibilità di effettuare la compensazione potrebbe essere accordata alle imprese che nell'anno o nei due anni precedenti hanno costantemente presentato dichiarazioni IVA a credito.

3. RECUPERO IVA DA PARTE DEL CREDITORE DI UNA PROCEDURA CONCORSALE

Le leggi 28 febbraio 1997, n. 30, e 28 maggio 1997, n. 140, hanno consentito di recuperare l'IVA già versata dal creditore nell'ipotesi di mancato pagamento da parte del debitore « a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive rimaste infruttuose ». La Commissione ritiene opportuno ripristinare la disposizione, così come contenuta nell'originaria stesura, che consentiva all'impresa creditrice di effettuare la variazione in diminuzione al momento dell'avvio delle procedure concorsuali oppure consentire di effettuarla al momento dell'insinuazione del credito nello stato passivo (non oltre il suo deposito) e consentire al creditore di non attendere la ripartizione finale dell'attivo, nel caso della procedura fallimentare. Procedendo in questa direzione si

renderebbe indispensabile, nel caso di imprese individuali o nel caso di società di persone, l'adozione di una normativa volta a realizzare la separazione tra la posizione fiscale del cessionario o committente dichiarato fallito od ammesso ad una qualunque procedura concorsuale, rispetto alla posizione fiscale della curatela fallimentare.

Sarebbe opportuno che il tributo recuperato dal creditore con la nota di variazione in diminuzione, sia automaticamente inserito al passivo del fallimento a favore dell'Amministrazione finanziaria con lo stesso grado di privilegio del creditore che lo ha recuperato.

4. IVA IMMOBILI

La Commissione ritiene opportuno che si eliminino gli effetti distorsivi collegati al cumulo dell'applicazione del pro-rata previsto dall'articolo 19, comma 5°, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633/72 e dell'applicazione dell'indetraibilità specifica prevista dall'articolo 19bis 1, lettera i); indetraibilità che, nella formulazione attuale della norma, riguarda anche e soprattutto i soggetti che effettuano locazioni di immobili ad uso abitativo e dunque operazioni esenti. L'ammontare di tali operazioni — pur in presenza della totale indetraibilità dell'IVA sugli acquisti indicati nella lettera l) — concorre attualmente alla formazione del pro-rata di indetraibilità e riduce la percentuale di detrazione dell'IVA relativa a tutti gli altri acquisti effettuati dal soggetto passivo con un evidente effetto di duplicazione.

Si potrebbero seguire due vie alternative.

A)

L'indetraibilità potrebbe essere mantenuta — per salvaguardare eventuali fini antielusivi insiti nella disposizione attuale — solo per l'imposta sugli acquisti, specificamente indicati, relativi ad immobili non locati (tenuti a disposizione da soggetti diversi da quelli che hanno costruito immobili o ne facciano commercio), men-

tre potrebbe essere prevista l'indetraibilità specifica per gli acquisti relativi ad immobili locati, la cui locazione genera operazioni esenti. Naturalmente, in un sistema del genere la detrazione dell'Iva su tali acquisti, non dovrebbe essere interamente ammessa, essendo soggetta alla applicazione del pro-rata.

Procedendo in questa direzione, sarebbe opportuno inserire il seguente emendamento:

« 1. La lettera i) dell'articolo 19bis 1 del D.P.R. 26.10.72, n. 633, è sostituita dalla seguente: "i) non è ammessa in detrazione l'imposta relativa all'acquisto di fabbricati, o di porzione di fabbricato a destinazione abitativa non locati, né quella relativa alla manutenzione, recupero o gestione degli stessi, salvo che per le imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell'attività esercitata la costruzione o la rivendita dei predetti fabbricati o delle predette porzioni" »

« 2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dal primo gennaio 1998. »

B)

La Commissione ritiene opportuno modificare il 5° comma dell'articolo 19 -bis, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633/72, come sostituito dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 313 del 1997, nel senso di prevedere, in caso di svolgimento contemporaneo di « attività esenti » ed « attività imponibili », l'applicazione del pro-rata unicamente sui beni e servizi ad uso promiscuo e non su tutta l'imposta a monte.

Sugli acquisti univocamente utilizzati per effettuare operazioni imponibili, l'imposta detraibile risulta determinata sulla base del pro-rata di detrazione, alla cui determinazione partecipano, influenzandolo negativamente, anche le locazioni, esenti, di unità abitative, la cui IVA a monte è già stata resa indetraibile in via oggettiva.

L'attività di investimento abitativo da parte di investitori istituzionali privati è attualmente penalizzata, qualora l'attività

stessa concerni spese di recupero, manutenzione e gestione di fabbricati sia commerciali che abitativi con la tendenza ad eliminare l'attività di investimento negli immobili ad uso abitativo per la loro negativa ripercussione nella determinazione del pro-rata sulla restante attività immobiliare commerciale.

Valuti comunque il Governo se una soluzione più drastica e strutturale non possa derivare dalla separazione, ai fini della contabilità IVA, dell'attività immobiliare, in due distinte sezioni:

– quella destinata agli immobili commerciali;

– quella destinata agli immobili ad uso abitativo.

5. EMISSIONE E REGISTRAZIONE FATTURE PER FORNITORI-GROSSISTI-CLIENTI

L'articolo 3 del decreto-legge 29 settembre 1997, n. 328, ha modificato il testo degli articoli 21e 23 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, unificando il termine di registrazione a quello previsto per l'emissione della fattura e specificando che, ai fini della liquidazione periodica, rileva il mese di consegna o spedizione del bene.

Appare necessario modificare la normativa in atto poiché, qualora il cessionario (grossista) dia disposizione al cedente (fornitore) di consegnare o spedire direttamente la merce al secondo cessionario (cliente), può ricevere, paradossalmente, la fattura dal fornitore dopo la scadenza dei termini previsti dalla legge per l'emissione, a sua volta, della fattura ai clienti.

La Commissione ritiene abbiano fondamento le preoccupazioni che tendono a sconsigliare lo slittamento della decorrenza nell'obbligo di emissione della fattura nel rapporto con i terzi, dal momento della consegna della merce al momento di ricezione della fattura da parte dell'impresa cedente (fornitore) e anche quelle che tendono a sconsigliare una disposizione che consenta l'emissione

della fattura entro i 15 giorni successivi alla ricezione della fattura del cedente, (quest'ultima può prestarsi ad abusi ed all'impossibilità di verificare eventuali comportamenti scorretti dell'impresa). La Commissione lascia, tuttavia, al Governo una più attenta valutazione del punto; valutazione che, se dovesse confermare le ragioni per non procedere nelle direzioni su indicate, renderebbe necessaria una modifica dell'articolo 6, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, che stabilisse per la fattispecie considerata un diverso momento di insorgenza della esigibilità dell'IVA.

6. REGIME SPECIALE IVA SETTORE AGRICOLO

L'articolo 5 del decreto legislativo prevede che, fino al 1° gennaio 2000, i produttori agricoli, indipendentemente dal volume di affari realizzato, possono applicare le disposizioni del regime speciale IVA.

Il comma 10 dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, così come modificato dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 313 del 1997, prevede il divieto di separazione delle attività svolte nell'ambito della stessa impresa agricola.

La Commissione attira l'attenzione del Governo sul fatto che questa situazione provoca:

- disparità di trattamento tra imprese agricole ed imprese commerciali, dal momento che, per queste ultime, permane la possibilità di separazione facoltativa di più attività svolte nell'ambito della stessa impresa commerciale;

- effetti distorsivi della neutralità concorrenziale fra le stesse imprese agricole.

Diversità di trattamento fiscale, specie nel settore vinicolo e caseario, si verificano tra produttori, che si limitano al trattamento primario dei prodotti agricoli (che, inquadrati nel regime speciale, godono di una rendita IVA) e produttori che

effettuano anche la trasformazione industriale e la commercializzazione (che, in virtù del divieto di separazione delle attività, sono assoggettati al regime ordinario IVA sull'attività complessivamente svolta). Gli effetti di tale differenziazione si trasmettono anche a monte ai produttori che acquistino direttamente sul mercato la materia prima agricola e la trasformino industrialmente.

La Commissione ritiene opportuno, al fine di evitare fenomeni distorsivi della neutralità concorrenziale, il differimento al 1 gennaio del 2000 del divieto della separazione delle attività, così come previsto dall'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 e come modificato dal decreto legislativo n. 313 del 1997, limitatamente alle cooperative agricole.

7. IVA PRODUTTORI AGRICOLI DELLE ZONE MONTANE

Valuti il Governo se non sia opportuno che, nel secondo periodo del comma 6 dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, come modificato dal decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313, recante « norme in materia di imposta sul valore aggiunto », sia soppressa la parola « esclusivamente » e che, nello stesso periodo, sia chiarito che la terminologia « centri abitati » ricomprende anche i « nuclei abitati » e le « case sparse ».

8. FIDEJUSSIONI PER RIMBORSI IVA

L'articolo 24 della legge n. 449 del 1997 (collegato alla finanziaria '98) ha prolungato la garanzia fideiussoria a favore dell'erario da 2 anni alla « durata pari al periodo mancante al termine di decadenza dell'accertamento », estendendola ai crediti di annualità precedenti maturati nel periodo di validità della garanzia.

L'articolo 25 del decreto legislativo n. 241 del 1997 (semplificazione) ha esteso l'ambito delle garanzie di « solvibilità del contribuente » che devono essere prodotte: l'ultima manovra finanziaria ha

esteso l'oggetto per il quale la tutela deve essere prestata (non più solo l'importo del credito vantato nei confronti del Fisco, ma anche « i crediti relativi ad annualità precedenti maturati nel periodo di validità della garanzia stessa »).

Il maggiore rischio percepito dai soggetti abilitati per legge (legge n. 348 del 1982) ha reso molto elevato il costo delle fidejussioni e molto più difficile la loro concessione.

Questo motivo rafforza la raccomandazione avanzata al punto 2 in ordine all'anticipo della compensazione IVA con altre imposte, prevista dal decreto legislativo n. 241 del 1997 per le imprese soggette ad IRPEG, strutturalmente a credito.

In subordine, si potrebbero prevedere modalità differenziate di prestazione delle garanzie fidejussorie:

- esonero per le imprese esportatrici abituali o strutturalmente a credito IVA e « fiscalmente virtuose » perché non aventi accertamenti in corso;

- possibilità per le capo-gruppo di garantire le società controllate con apposite « lettere di patronage »;

- abilitazione alla garanzia per i rimborsi fiscali dei Confidi;

- eliminazione della fideiussione per importi esigui.

Alla base delle proposte sta il fatto che le garanzie, come previsto attualmente, sono estese, oltre che alla copertura dell'indebito rimborso, anche alla copertura dei crediti che l'Amministrazione finanziaria vanta sugli anni passati e non ancora prescritti ai fini dell'accertamento ed anche in anni nei quali l'Amministrazione finanziaria non ha corrisposto rimborsi.

Si viene così a creare un concetto di garanzia fidejussoria non legato ad una particolare obbligazione, ma esteso alla copertura della solvibilità finanziaria dell'impresa. Ne deriverebbero dei costi evidentemente onerosissimi a carico delle

imprese o la necessità di costituire dei pegni a favore dei fidejussori stante la durata quinquennale delle garanzie.

La legge provoca tra l'altro una disparità di trattamento tra il contribuente che ha maturato ed esercitato il diritto al rimborso, e che in questo modo si trova a dover garantire i suoi rapporti con l'Amministrazione finanziaria anche per anni precedenti nei quali non aveva magari presentato domanda di rimborso, ed il contribuente che non avendo maturato il credito non è tenuto a prestare garanzie sugli anni passati. Si rileva inoltre che l'inserimento dei Consorzi Fidi tra i fidejussori ammessi dall'Amministrazione finanziaria non risolve il problema nella sua immediatezza. Inoltre in merito a tali consorzi va tenuto presente che non tutte le imprese vi aderiscono e che i Consorzi stessi hanno una limitata disponibilità legata al rapporto tra la capacità finanziaria e le esposizioni già esistenti. Dovranno quindi provvedere ad una ricapitalizzazione anche per fronteggiare i cumuli espositivi derivanti dalla durata quinquennale delle garanzie.

9. AGENZIE DI VIAGGIO

La Commissione ritiene opportuno che il regime speciale dell'articolo 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 (che prevede il metodo di detrazione « base da base », anziché « imposta da imposta »), così come modificato dal decreto legislativo n. 313 del 1997, sia esteso ai servizi turistici singoli.

Il nuovo articolo 74-ter, comma 1, si richiama esclusivamente all'articolo 2 del decreto legislativo n. 111/95, senza considerare che quest'ultimo fa riferimento ad un aspetto parziale della attività svolta dalle agenzie di viaggio: vale a dire, dalla produzione del c.d. « pacchetto turistico ».

La vendita di servizi singoli, con assunzione a proprio carico del relativo rischio d'impresa, è bene sia trattata in maniera uniforme al regime dei pacchetti, nell'ambito dell'articolo 74-ter.

La VI Direttiva CEE (articolo 15, ultimo paragrafo; articolo 11, parte A, pa-

ragrafo 3, lettera c); articolo 26) ha introdotto in materia, nell'ambito del territorio europeo, un regime speciale di tassazione del solo margine, e ciò allo scopo di evitare le distorsioni della concorrenza che si sarebbero verificate nel contesto europeo per l'esistenza di una diversità di aliquote. La tassazione del solo margine avviene nel paese di residenza o di sede dell'agenzia di viaggio che fornisce la prestazione di servizio. Questa impostazione corrisponde a requisiti di semplicità, di uniformità di trattamenti a livello europeo (neutralità concorrenziale) e di più sicuro introito del gettito fiscale.

10. LIBRI IMPORTATI E CEDUTI ALLE BIBLIOTECHE UNIVERSITARIE

La Commissione ritiene che nel riordino dei principi per la detraibilità dell'imposta, il fatto che tra le *eccezioni* disposte ai nuovi criteri restrittivi (di cui al nuovo articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, comma 2), non si faccia più riferimento alle importazioni di prodotti editoriali, da cedere successivamente alle biblioteche universitarie, sia una dimenticanza del legislatore, non ravvisando altri motivi a proposito. Ritiene in tal caso opportuno rivedere, per il caso specifico, tale norma.

11. IVA AUTOAMBULANZE

Il decreto legislativo n. 313 del 1997 non ha tenuto in alcun conto l'esistenza di agevolazioni preesistenti, in materia di IVA, per beni di particolare utilità sociale.

In particolare, le autoambulanze, che in precedenza erano assoggettate ad IVA 4%, in seguito alla entrata in vigore del riordino della normativa IVA, sono ora assoggettate ad aliquota ordinaria del 20%.

La Commissione segnala - pur consapevole che la materia non rientra nella legge delega n. 662/98 - la contrarietà di tale disposizione, in un campo ad alta valenza sociale, con gli interventi a favore delle ONLUS.

12. PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE IN FAVORE DI PERSONE SVANTAGGIATE

Si raccomanda di modificare l'articolo 10 n. 27-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, sopprimendo la parola « direttamente » al fine di evitare che soggetti quali le ONLUS debbano applicare, per le prestazioni ivi previste, rese sulla base di contratti o convenzioni stipulate con enti pubblici, l'aliquota IVA del 20 per cento.

13. UNICITÀ REGIME IMPOSITIVO CONSORZI-IMPRESA CONSORZIATE

La Commissione valuta positivamente una modifica della normativa vigente riguardante i consorzi con attività esterna, disciplinati dagli artt. 2602 e seguenti del codice civile, aventi per oggetto l'istituzione per conto dei consorziati di una organizzazione comune per la gestione di servizi in genere. Per tali consorzi vige la non imponibilità IVA, a seguito di rilascio di dichiarazione di intenti, redatta ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 28 del 1997.

È opportuno consentire alle imprese consorziate di emettere, a loro volta, nei confronti del consorzio, fattura senza applicazione d'imposta, stante la neutralità dell'azione posta in essere dal consorzio stesso, il quale agisce, nelle operazioni esterne, nell'esclusivo interesse delle imprese consorziate. Cio' anche in considerazione di quanto si può evincere dal terzo comma, ultimo periodo dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, che può essere interpretato nel senso che l'operazione rilevante ai fini dell'imposta svolta dal consorzio si presume duplicata e sussistente anche nei rapporti tra questo ed il soggetto rappresentato in modo indiretto.

14. DISCIPLINA DELLE PRESUNZIONI DI CESSIONE E DI ACQUISTO DEI BENI

La nuova disciplina delle presunzioni di acquisto e cessione dei beni, introdotta

dal decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997 n. 441, in attuazione del collegato alla Finanziaria 1997 (legge n. 662, articolo 3, comma 137), ha introdotto l'obbligo di numerare progressivamente il documento di trasporto da parte del soggetto che riceve la merce (articolo 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 441 del 1997). Si tratta di un adempimento formale, e difficilmente osservabile, in molte aziende che, per la loro complessità organizzativa incontrano molte difficoltà ad effettuare la numerazione.

La Commissione raccomanda al Governo di adottare misure normative volte a superare la numerazione progressiva dei documenti di trasporto, ritenendo sufficiente la conservazione, a norma di legge, di detti documenti.

15. CONCORSI ED OPERAZIONI A PREMIO

Con riferimento alla modifica, in tema di concorsi ed operazioni a premio, apportata alla disciplina risultante dal decreto legislativo n. 313 dall'articolo 19 della legge n. 449 del 1997, collegata alla finanziaria per il 1998, si segnala l'opportunità di ripristinare l'originaria scelta normativa, nel senso di limitare l'indetraibilità dell'IVA, specificamente ai beni ed ai servizi formanti oggetto del premio (diversamente, ove persistesse l'indetraibilità estesa a tutti i beni e servizi acquistati per l'effettuazione della manifestazione a premio, l'aumento elevatissimo dei costi, in termini tributari, che ne deriverebbe rispetto alla previgente disciplina renderebbe del tutto antieconomiche tali operazioni).

16. ULTERIORI QUESTIONI

La Commissione ha ritenuto infine di evidenziare le seguenti ulteriori opportunità di intervento normativo:

a) Per quanto riguarda le cessioni di immobili esentate ai fini dell'IVA ai sensi dell'articolo 10, n. 8-bis) e 27 quinquies) del decreto del Presidente della Repub-

blica n. 633 del 1972, occorre prevedere un trattamento omogeneo ai fini dell'imposta di registro cui attualmente sono assoggettate soltanto le cessioni rientranti nel citato n. 8-bis dell'articolo 10.

b) Tra le ipotesi di indetraibilità totale di cui all'articolo 10 n. 27-quinquies) sarebbe opportuno prevedere anche quelle recate dall'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

c) Tra i soggetti di cui all'articolo 6, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, sarebbe opportuno prevedere l'inserimento delle Camere di commercio.

d) Tra le eccezioni alla indetraibilità dell'imposta di cui all'articolo 19, comma 3, occorrerebbe fare riferimento anche alle operazioni indicate nell'articolo 4, comma 4, del decreto-legge n. 8 del 1997, convertito con la legge n. 120 del 1987, relative alla realizzazione di opere e infrastrutture nelle regioni Basilicata, Campania e nell'area di Calaggio.

17. INTERVENTI INTERPRETATIVI

La Commissione ritiene inoltre opportuno segnalare alcuni problemi che richiedono soluzioni interpretative (circolari) oppure di carattere normativo attraverso strumenti legislativi diversi dal decreto in esame, trattandosi di materie non previste dalla delega di cui alla legge 23 dicembre 1996. n.662:

A) PRESTAZIONI DI TRADUZIONE – REQUISITI TERRITORIALITÀ

Le prestazioni di traduzione, anche nel caso in cui non siano comprese tra le attività tutelate dal diritto d'autore, ai sensi delle disposizioni di cui al Capo I della legge n. 633 del 1972, sono riconducibili nel novero delle prestazioni immateriali similari a quelle tutelate, derivando da una attività a contenuto tipicamente intellettuale. Esse pertanto non possono non essere accomunate alle altre prestazioni di cui all'articolo 7, quarto

comma, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica n. 633, con le debite conseguenze agli effetti della localizzazione territoriale delle prestazioni in questione.

Occorre quindi uniformare l'interpretazione dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 a quella degli altri stati membri dell'U.E., recependo nella legislazione tributaria italiana il contenuto dell'articolo 9 della VI Direttiva comunitaria. L'individuazione del presupposto territoriale è bene che non avvenga più in base al domicilio od alla residenza del prestatore, bensì in base al diverso criterio indicato nel quarto comma dell'articolo 7 decreto del Presidente della Repubblica n. 633, basato prevalentemente sul domicilio o sulla residenza del committente. Ciò, anche in conformità ai principi che informano « l'IVA comunitaria » (legge 18 febbraio 1997, n. 28).

B) LIQUIDAZIONI TRIMESTRALI DELL'IVA

In vista dell'imminente dichiarazione mensile/trimestrale dell'IVA, sarebbe opportuno ammettere tutti i contribuenti richiedenti (quanto meno quelli con un volume di affari non superiore ad una soglia predeterminata) al regime delle dichiarazioni trimestrali, applicando una maggiorazione a titolo di interessi passivi.

Più in generale, si pone il problema per le imprese minori, ammesso che questo impegno comunitario sia inderogabile, di assicurare una estrema semplificazione a questi adempimenti, limitati a pochi dati indispensabili da fornire in sede di versamento unificato.

In subordine, si potrebbe limitare l'obbligo della dichiarazione periodica alle sole posizioni di liquidazione a credito d'importo elevato, se tale adempimento costituisce il monitoraggio di indebiti ed anomali accrescimenti dei crediti IVA in corso d'anno.

C) REGIME SPECIALE ROTTAMI FERROSI E NON FERROSI

La legge collegata alla Finanziaria '98 (articolo 21, commi 15-17, legge n. 449 del 1997) ha modificato l'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, che disciplina il regime speciale IVA per la cessione di rottami ferrosi e non ferrosi.

In particolare si rileva che il comma 10 non è coordinato con i precedenti commi 7, 8, e 9.

In conseguenza di ciò, occorre precisare in modo specifico se l'esonero dagli adempimenti, di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 (fatturazione, liquidazione, dichiarazione), con la conseguente indetraibilità dell'IVA sugli acquisti, riguardi soltanto i raccoglitori ed i rivenditori di materiali ferrosi senza sede fissa.

Occorre meglio specificare, se la mancata opzione per il regime ordinario IVA (con conseguente detraibilità dell'imposta sugli acquisti), prevista dal comma 10 dell'articolo 74, determini una deroga al principio generale dell'articolo 19, decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, che al comma 3, lett. e), comporti la detraibilità dell'IVA sugli acquisti per le operazioni non soggette all'imposta ai sensi dell'articolo 74, commi 7, 8 e 9. Il presupposto di partenza è che il riferimento al comma 10 non può essere introdotto poiché non deve dare diritto alle detrazioni, e ciò in base ai vincoli U.E. Sempre in ordine all'opzione, con particolare riferimento alla garanzia che deve essere prestata dall'operatore, sarebbe opportuno specificare l'anno al quale deve essere fatto riferimento per determinare l'ammontare dell'imposta su cui calcolare il ragguglio.

D) DISTRUZIONE BENI PRESSO L'IMPRESA

Le nuove procedure per la distruzione di beni presso l'impresa, così come modificate dal decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997 n. 441,

all'articolo 2, richiedono una comunicazione scritta da inviare agli uffici finanziari ed alla Guardia di Finanza (per beni di valore superiore a 10 milioni di lire) almeno 5 giorni prima della distruzione ed un verbale redatto dagli stessi uffici (se presenziano alla distruzione) ovvero, in alternativa, da un notaio.

La Commissione chiede al Governo di valutare se la redazione del verbale possa essere effettuata da un qualsiasi pubblico ufficiale (dipendenti comunali) e la redazione del verbale ad opera del presidente od un membro del collegio sindacale, ove esista, così come già consentito nel passato.

*E) RIMBORSI IVA. RITARDO NELLE
PROCEDURE DI ACQUISIZIONE
DELLE DICHIARAZIONI*

Poiché gli uffici IVA non sono in grado di procedere ai rimborsi, non essendo stati messi in linea (da parte del sistema centrale (SOGEI e Centro Informativo) tutte le informazioni ed i dati della dichiarazione IVA 1996, le imprese potrebbero autocertificare le dichiarazioni IVA dell'anno precedente mediante presentazione della fotocopia della stessa, recante attestazione di conformità all'originale.